

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI

## PREMESSA

Com'è noto, il tema del risparmio energetico sta avendo in questi anni una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti.

Per risparmio energetico, in senso stretto, si intende il risparmio di fonti energetiche non rinnovabili, ossia il risparmio di petrolio, metano, combustibili solidi e materiali fossili in genere. L'utilizzo delle fonti rinnovabili può essere un mezzo di risparmio energetico, riducendo il consumo delle fonti energetiche tradizionali tra i sistemi utilizzati per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

In questa ottica, tenendo anche presente il tessuto storico-artistico che caratterizza molte città italiane è opportuno che il Comune detti alcune prescrizioni al fine di contemplare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano e paesaggistico esistente.

## ART. 1

### IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN AMBITO AGRICOLO "E" DI P.R.G.C.

#### a) Misure di compensazione (per impianti con potenza superiore a 200 Kwp).

A compensazione delle criticità ambientali conseguenti all'impianto di attività fotovoltaica in ambito agricolo, dovrà essere versato un contributo minimo una tantum computato in base alla potenza come di seguito specificato:

- Impianti fino a 200 Kwp € 0,00,
- Impianti oltre 200 Kwp € 20,00 (venti) per ogni Kwp di potenza installata.

Il contributo dovrà essere versato prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo di cui alle norme di attuazione del PRG.

#### b) Diritti tecnici di segreteria.

Il soggetto proponente, stante la particolare complessità dell'istruttoria ad opera anche di differenti settori dell'Amministrazione Comunale, dovrà versare all'atto del deposito della istanza di titolo abilitativo, i diritti tecnici di segreteria, come di seguito computati:

a. Impianti fino a	20		kwp	€	0
b. Impianti da	20	a	100 kwp	€	100,00
c. Impianti da	100	a	200 kwp	€	200,00
d. Impianti da	201	a	500 kwp	€	2.500,00
e. Impianti da	501	a	1.000 kwp	€	3.500,00
f. Impianti da	1.001	a	3.000 kwp	€	4.000,00
g. Impianti da	3.001	a	6.000 kwp	€	4.500,00
h. Impianti da	6.001	a	10.000 kwp	€	5.000,00
i. Impianti oltre	10.000		kwp	€	6.000,00

**ART. 2**  
**DESTINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE**

La destinazione del contributo per le “misure di compensazione”, su specifico capitolo di bilancio comunale, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi:

- ▶ avviare iniziative promozionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali;
- ▶ manutenzione e riqualificazione del verde pubblico in generale;
- ▶ realizzazione e manutenzione di piste ciclabili;
- ▶ realizzazione di impianti di illuminazione pubblica a basso consumo, con alimentazione alternativa;
- ▶ interventi sul patrimonio edilizio pubblico volti al miglioramento dell’efficienza energetica, ed installazione di sistemi di produzione dell’energia con fonti rinnovabili;
- ▶ acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante;
- ▶ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio e territorio comunale.

**ART. 3**  
**DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’ISTANZA  
DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO**

L’istanza di titolo abilitativi edilizio dovrà contenere la seguente documentazione:

- ▶ Relazione tecnico/economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione d’impianto, utile anche per quantificare l’importo della polizza fidejussoria di garanzia;
- ▶ Progettazione grafica di dettaglio contenente:
  - Planimetria generale con i piani quotati ed individuazione dei punti di consegna dell’energia elettrica prodotta, posizionando cartograficamente le cabine elettriche ed eventuali accessori pertinentenziali richiesti dall’ente gestore della rete elettrica, documentando la presenza del nulla osta rilasciata da quest’ultimo, per l’allaccio,
  - Viabilità di accesso, esistente ed in progetto,
  - Collocazione dell’impianto con distanze dai confini, dalla viabilità e da fabbricati esistenti. Individuazione delle opere di recinzione, con particolari esecutivi, ivi comprese le siepi di schermatura,
  - Computo del rapporto di copertura sull’area di intervento recintata e sul globale dei terreni in gestione aziendale,
  - Piante, sezioni e prospetti della pennellatura fotovoltaica proposta e degli accessori pertinentenziali previsti.

**ART. 4**  
**LIMITAZIONI D’IMPIANTO PER AMBITO AGRICOLO E DI P.R.G.C.**

In attesa della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio economici che il proliferare di tali impianti potrebbe avere sul territorio

comunale, è fissato il limite del **4% della superficie territoriale dell'ambito agricolo**. È idonea all'installazione di impianti fotovoltaici (attualmente di ha 1994), pari ad un massimo di ha 80 da destinare all'impianto di tale tecnologia. A tal fine, presso l'ufficio tecnico comunale sarà tenuta apposita contabilità di utilizzo dei suoli. Al raggiungimento di tale limite non saranno più accolte ulteriori richieste d'impianto, fatte salve le disponibilità derivanti da scadenze degli impianti autorizzati o cassazione di attività espressamente manifestate dai proponenti.

A tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto d'impianto, il proponente si impegna a non utilizzare diserbanti ed a non rimuovere il terreno vegetale, provvedendo alla sola falciatura delle aree interessate. La stesura dei caviodotti dovrà avvenire in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche). Ulteriori misure di mitigazione dell'impatto ambientale potranno essere impartite dagli uffici tecnici comunali, in funzione della ubicazione e delle caratteristiche del sito.

#### **ART. 5 ACCATAMENTO**

Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accatastarsi nella categoria D/1 (opifici).

#### **ART. 6 NORME TRANSITORIE**

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di 30 giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.